

REGOLAMENTO (CEE) N. 3764/87 DEL CONSIGLIO**del 14 dicembre 1987****che fissa, per la campagna di pesca 1988, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione del 1985, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede che venga fissato annualmente un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che, in base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione ed

ai criteri enunciati all'articolo 10 del regolamento citato, è opportuno per la campagna di pesca 1988 aumentare e mantenere questi prezzi secondo le specie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 e le categorie cui tali prezzi si riferiscono sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. GAMMELGAARD

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.